

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1785

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SILIQUINI, PALOMBI, BELLONI,
BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI,
LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE e RIGHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1995

**Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri
extracomunitari**

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è il paese della Comunità europea che ospita il maggior numero di irregolari extracomunitari: secondo le statistiche CENSIS i clandestini sarebbero un milione circa, ma è da ritenere che siano più numerosi. Il nostro paese è quindi diventato il «porto franco» dell'immigrazione; viceversa si ritiene che un paese civile debba tutelarsi della clandestinità e dall'illegalità, che alimentano la criminalità. Per tale ragione riteniamo che la vera «solidarietà» possa essere esercitata solo verso gli onesti, mentre i clandestini sono irrimediabilmente destinati a vivere di espedienti e di illeciti, andando così ad accrescere il già fonto mondo della criminalità.

La pericolosità di tale fenomeno per l'ordine pubblico è già stata rilevata dal Presidente del Consiglio nella relazione semestrale sui servizi segreti. Inoltre, non abbiamo potuto dare esecuzione all'accordo di Schengen che prevede l'abbattimento delle frontiere comunitarie; le difficoltà non sono solo dovute alla posizione e configurazione geografica del Paese esposto, con seimila chilometri di costa, al sud e all'est dell'Europa, ma anche ad una legislazione inadeguata ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. È il maggior difetto della cosiddetta «legge Martelli» (cioè il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) la quale è stata concepita pensata più per realizzare una società aperta e multietnica, che per consentire una reale integrazione dell'immigrato in una società ordinata. In effetti, per alcuni suoi aspetti eccessivamente garantisti e burocratici, è apparsa subito poco efficace sul piano del controllo degli accessi ed ancor meno efficiente sul piano dell'espulsione degli irregolari, dei malavitosi, insomma di coloro che non sono entrati nel nostro

Paese nel rispetto delle nostre leggi e per lavorare onestamente.

Gli altri Paesi europei erano già corsi ai ripari, come la Germania che ha modificato le disposizioni sul diritto di ingresso degli *asylanten*, o come la Francia e la Spagna che si sono dotate di una normativa che garantisce l'effettività dell'espulsione. In questi paesi, il ricorso al giudice amministrativo non serve per eludere i provvedimenti adottati dalla polizia. In particolare in Spagna vige una legge di livello costituzionale (la *Ley organica de extranjeria* n. 135/85), in base alla quale lo straniero può rimanere internato a disposizione della polizia da 72 ore a 40 giorni. In Francia, essendo i diritti fondamentali tutt'ora regolati dalla «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» del 1789, viene legittimamente praticata l'espulsione degli stranieri con la previsione di una detenzione amministrativa da 24 ore a 10 giorni. In Italia oggi il procedimento previsto dagli articoli 5 e 7 della cosiddetta «legge Martelli», prevede che il provvedimento di espulsione sia notificato all'interessato il quale ha diritto di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale con possibilità di richiedere la sospensiva ed altresì che l'espulsione si effettui mediante «intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato» ... modalità queste che consentono all'immigrato irregolare espulso di circolare liberamente, di presentare ricorso al TAR, quindi di utilizzare i tempi supplementari della procedura per rendersi irreperibile e restare in Italia clandestinamente.

Nelle relazioni annuali al Parlamento, previste dalla «legge Martelli» è stata rilevata l'assurdità della norma. Così, nel corso del 1993 sono stati intimati di espulsione 49.010 stranieri, ma ne sono stati effettivamente espulsi soltanto 5.551. Nel

1994 le intimazioni di espulsione sono state 60.000 e quelle eseguite 12.000.

Talune disposizioni della normativa citata, in luogo di regolarizzare l'immigrazione, sono servite ad aumentare il fenomeno della clandestinità, e quindi l'anomia e la criminalità.

Il presente disegno di legge, partendo da questa e altre considerazioni critiche di fondo che non possono non sollevarsi nei confronti della legge citata, si propone alcuni obiettivi fondamentali che risolvono i problemi lasciati insoluti dalla stessa. Queste soluzioni normative che vengono proposte non possono però prescindere dagli articoli della Costituzione che hanno riflesso su questa materia e, precisamente, l'articolo 13 (limitazione della libertà personale solo a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria), l'articolo 24 (il diritto previsto per «tutti» di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e l'articolo 113 (obbligatorietà della tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi).

Da queste elementari ma importanti considerazioni si sviluppa il presente disegno di legge che costituisce una novella del più volte citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39.

Nell'articolo 1, mantenendo fermo che il visto d'ingresso sia concesso per comprovati motivi legittimi e sulla base di condizioni adeguate all'ospitalità del nostro Paese, viene incentivato il sistema di determinazione dei flussi dei lavoratori stranieri soprattutto stagionali, fissati con decreto del Ministro degli esteri sulla base di una semplice consultazione con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.

In base a tale articolo, l'ingresso, l'uscita ed il transito dello straniero nel territorio dello Stato dovrà essere registrato, sia sul passaporto, che in un servizio anagrafico centrale degli stranieri presso il Ministero dell'interno. È stato previsto anche il timbro d'uscita per controllare il rispetto dei termini di permanenza in Italia, stabiliti dai visti e dai permessi di soggiorno. Presso il Ministero dell'interno vi sarà pure un archivio fotodattiloscopico utilizzabile dalla poli-

zia giudiziaria o del giudice per l'identificazione degli stranieri arrestati.

Un problema non secondario dell'immigrazione extracomunitaria è quello dell'identificazione delle persone: l'uniformità dei patronimici, la relatività della translitterazione, la ricerca dell'anonimato, rendono difficile e spesso inefficace l'azione della polizia e della magistratura. Per questo l'articolo 2 prevede l'adozione di un documento di identificazione inalterabile e munito di banda magnetica, e la raccolta dei dati informatici presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, ove si costituirebbe un archivio utilizzabile sia per il servizio anagrafico che per le verifiche della polizia e della magistratura.

Gli articoli 1 e 2, inoltre, attribuiscono molta importanza agli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, al fine di determinare un maggiore controllo sulla emigrazione clandestina, sul terrorismo e la criminalità organizzata.

Nell'articolo 3 viene disciplinato con maggior rigore il respingimento alla frontiera stabilendo che non vanno accolti gli stranieri «che non forniscano sufficienti garanzie riguardo la loro capacità di mantenersi in Italia» e gli stranieri nomadi. Viene ovviamente salvaguardato il diritto di asilo per chi ne abbia i requisiti.

Vengono inoltre maggiormente responsabilizzati i trasportatori, non solo marittimi ed aerei ma anche terrestri e frontalieri in ordine al trasporto di stranieri irregolari, stabilendo anche una sanzione amministrativa più adeguata in quella già prevista, il sequestro e la confisca del veicolo.

Nell'articolo 5, per il rinnovo del permesso di soggiorno, non si ritiene più sufficiente la semplice dichiarazione dello straniero di disporre di una somma pari alla pensione sociale: si richiede invece un minimo di documentazione e di accertamento sul fatto che lo straniero abbia un'attività, da cui possa ricavare un reddito almeno pari al doppio della pensione sociale.

Il problema centrale del controllo dell'immigrazione extracomunitaria è quello dei sistemi di espulsione, attualmente inefficaci. La materia è stata interamente rivista

nell'articolo 5, pur garantendo il rispetto dei diritti costituzionali (articoli 13, 24, 113) e senza sottrarre la materia al controllo del giudice; si è cercato di evitare che lo straniero intimato possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione, nel periodo previsto per l'esercizio del diritto al ricorso al TAR. Infatti, secondo il comma 2 dell'articolo 5 del presente disegno di legge, l'autorità di pubblica sicurezza nell'intimare l'espulsione stabilisce contestualmente che lo straniero rimanga opportunamente custodito fino a trenta giorni in adeguate strutture diverse dal carcere, con provvedimento regolarmente convalidato dall'autorità giudiziaria, secondo la lettera dell'articolo 13 della Costituzione. Lo stesso ricorso amministrativo non deve più protrarsi a lungo: secondo il comma 3, al ricorso proposto entro dieci giorni, segue un riesame di legittimità del TAR che decide con procedura d'urgenza entro quindici giorni. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non vale più per sospendere l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio.

Poichè le maggiori difficoltà per l'espulsione dello straniero sono determinate anche dall'incertezza sulla identità e sulla provenienza dello straniero, nel comma 5 è stata attribuita alla polizia uno speciale potere di fermo fino all'accertamento dell'identità e all'esecuzione del provvedimento di espulsione. D'altra parte l'obbligo dello straniero di dichiarare e documentare la propria identità è più efficacemente presidiata dalle nuove disposizioni in tema di anagrafe e da nuove norme penali stabilite rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 11 del presente disegno di legge.

Oltre alle ordinarie espulsioni amministrative, si regolamentano meglio anche le espulsioni giudiziarie o disposte dal giudice. Si è ritenuto, pertanto, di modificare la «legge Martelli» anche nelle parti novellate dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. La previsione, contenuta nel comma 12-ter dell'articolo 7, dell'espulsione immediata a richiesta dello straniero imputato o condannato non ha trovato pratica applicazione, preferendo in

genere lo straniero scontare la pena pur di rimanere in Italia. Viene confermata l'opportunità di uno strumento tendente ad evitare l'uso generalizzato del carcere, che anzi viene reso più efficace con la previsione che l'espulsione possa essere disposta anche su iniziativa del pubblico ministero.

Con una modifica del comma 5 dell'articolo 7, il potere eccezionale di espulsione immediata per motivi di ordine pubblico, già previsto per il Ministro dell'interno, viene invece attribuito ai prefetti. Decentrando il potere, si aumenta l'efficacia dell'azione amministrativa consentendo risposte più immediate a situazioni specifiche, laddove in concetto di «ordine pubblico» è commisurato ad una dimensione non più necessariamente nazionale.

Infine si stabilisce che l'espulsione dello straniero si esegue, come ogni provvedimento coattivo, con l'accompagnamento diretto alla frontiera.

Nell'articolo 8 vengono regolati i ricongiungimenti familiari, ammessi quando lo straniero abbia alloggio adeguato e mezzi sufficienti per la famiglia.

Questa non vuole essere una legge contro gli stranieri: al contrario si vuole che gli stranieri che legalmente vengono in Italia siano ospitati decentemente, ottengano un lavoro ed un alloggio decorosi.

Il reclutamento di lavoratori extracomunitari deve avvenire attraverso i consolati: presso le rappresentanze diplomatiche saranno istituiti uffici decentrati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali svolgeranno anche attività di informazione e di orientamento.

Nel nuovo articolo 9 sono poste due norme a tutela del lavoratore straniero. Viene stabilito l'obbligo per chi assume stranieri di provvedere all'alloggio o direttamente ovvero tramite la stipulazione di contratti di foresteria. Naturalmente, per evitare che questa disposizione renda troppo onerosa l'occupazione di manodopera straniera, si è anche precisato che la concessione dell'alloggio è parte integrante della retribuzione, secondo quanto sarà stabilito in ambito di contrattazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È inoltre prevista una forte sanzione, da 10 a 50 milioni di lire, per coloro che approfittano delle condizioni di necessità degli stranieri richiedendo canoni del tutto sproporzionati per la concessione di postiletto.

Numerosi sono gli stranieri che, benché in posizione irregolare, si sono tuttavia inseriti nel tessuto sociale e nel lavoro. Sarebbe negativo ignorare questo dato di fatto e risospingerli verso la clandestinità. Mentre proponiamo una legge più severa per gestire ordinatamente il fenomeno dell'immigrazione, contemporaneamente, nell'articolo 10, offriamo a coloro che lavorano onestamente in Italia la possibilità di regolarizzarsi. Naturalmente con tutte le cautele per evitare gli abusi del passato: l'esistenza dei requisiti dovrà essere verificata dalla polizia, per cui non sarà sufficiente la presentazione della domanda di sanatoria per avere per chiunque il via libera in Italia.

L'articolo 11 della presente legge è dedicato alle disposizioni penali. Si è dovuto intervenire nuovamente a modificare l'articolo 7-bis della «legge Martelli» già introdotto dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 34 del 6-13 febbraio 1995, presidente Casavola, nella parte in cui prevede quale condotta penalmente sanzionabile quella dello straniero colpito da provvedimento di espulsione e privo di documento di viaggio, che «...non si adopera per ottenere dalla compe-

tente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente». In discussione non è l'oggettività giuridica ovvero il bene protetto, che è meritorio, ma l'indeterminatezza della condotta e quindi della fattispecie penale.

Si è ovviato all'inconveniente con una diversa descrizione della condotta, con evidente vantaggio per la certezza della sanzione.

Si è previsto uno specifico delitto di «ingresso clandestino» punibile fino a tre anni di reclusione.

Una pena significativamente severa è stabilita per scoraggiare coloro che ritengono di evitare l'espulsione facendo resistenza all'imbarco e in tal modo frustrando l'attività della polizia.

L'associazione finalizzata all'ingresso clandestino di stranieri è punita con le medesime pene dell'associazione di tipo mafioso, alla quale si sta omologando per modi e pericolosità, in quanto generalmente finalizzata alla commissione di altri gravi reati, come il traffico di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

Nell'articolo 12, è stato fissato un termine di sei mesi entro i quali il Governo dovrà approvare un decreto su delega della presente legge, per realizzare il Sistema informatico di Schengen (SIS) che consentirà di risolvere i problemi connessi alla identificazione degli stranieri presenti nei Paesi della Comunità europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ingresso dello straniero nello Stato)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)*. - 1. Gli stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per comprovati motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere di apporre sui passaporti degli stranieri extracomunitari il timbro di ingresso e di uscita dal territorio dello Stato, nonché la durata del soggiorno autorizzato. Presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno è costituito un servizio anagrafico centrale degli stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale, accessibile alle pubbliche autorità competenti per funzioni di giustizia, di polizia, di anagrafe. Tale servizio è dotato altresì di un archivio foto-dattiloscopico. Gli operatori dei posti di frontiera, e delle questure sono tenuti a rilevare i dati degli stranieri extracomunitari in ingresso o in transito sul territorio italiano e trasmetterli al predetto servizio anagrafico. Gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto di uno straniero extracomunitario dovranno altresì trasmettere al predetto archivio i rielievi foto-dattiloscopici.

3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, definisce entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento sociale, nonché delle sue modalità, in conformità dei criteri

adottati negli altri Paesi dell'Unione europea.

4. Ai fini di cui all'articolo 3 si terrà conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale, con particolare riguardo al lavoro stagionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza agli stranieri extracomunitari;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale;

d) della collaborazione del Paese di provenienza e della sua disponibilità al controllo dell'emigrazione clandestina, del terrorismo, della criminalità organizzata».

2. Il servizio anagrafico centrale di cui al comma 1, capoverso 2, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini di extracomunitari nel territorio dello Stato)

1. al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti periodi: «Lo straniero che entra o soggiorna legalmente in Italia è dotato, a cura della questura competente, di un documento di identificazione plastificato inalterabile con banda magnetica a lettura elettronica contenente i dati anagrafici, lo stato giuridico, gli estremi del visto e del permesso di soggiorno ed il codice fiscale. Lo straniero extracomunitario sprovvisto di tale documento sarà respinto alla frontiera o espulso dallo Stato».

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 416 del 1989 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, ridefinisce con propri

decreti i Paesi dai quali è richiesto il visto di ingresso. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonchè della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale, della legge 26 giugno 1990, n. 162, e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi di viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

3-bis. Il visto può essere rilasciato solo se esistono seri presupposti, comprovati da idonea documentazione e da accertamenti diretti a verificare l'esistenza di una motivazione legittima, di sufficienti garanzie per l'alloggio ed i mezzi di sostentamento, nonchè per i soggiorni di breve durata dal biglietto di viaggio di ritorno. In particolare lo straniero dovrà documentare ed esibire a richiesta degli uffici di polizia di frontiera:

a) per motivi di cura necessitanti ricovero, la certificazione medica, la dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria competente ed il biglietto per il viaggio di ritorno;

b) per motivi di turismo, di culto, di affari o di lavoro a tempo determinato, la dichiarazione di disponibilità della struttura di accoglienza, la dichiarazione dell'azienda presso la quale si intende svolgere l'attività e il biglietto del viaggio di ritorno;

c) per motivi familiari, la certificazione dello stato di famiglia, la certificazione del sindaco del comune sulla idoneità dell'alloggio dell'ospite e la dichiarazione di disponibilità di questo;

d) per motivi di studio, l'attestazione dell'istituto scolastico ove è iscritto, l'attestazione di disponibilità all'accoglienza di una struttura privata o pubblica;

e) per lavoro subordinato, la dichiarazione del datore di lavoro e la dichiarazione

di disponibilità all'accoglienza di una struttura pubblica o privata.

3-ter. La durata del visto non può superare dall'ingresso i seguenti limiti:

- a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo, affari familiari e di culto;
- b) sei mesi per motivi di cura;
- c) un anno per motivi di studio;
- d) dodici mesi per motivi di lavoro subordinato, e sei mesi per lavoro stagionale;
- e) tre mesi per motivi di lavoro autonomo».

3. La ridefinizione di cui al comma 2, capoverso 2, ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Respingimento alla frontiera)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persona pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni terroristiche o di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o allo sfruttamento della prostituzione, nonchè gli stranieri che non forniscano sufficienti garanzie riguardo la loro capacità di mantenersi in Italia. Gli stranieri nomadi hanno accesso nel territorio dello Stato solo nei casi di cui all'articolo 1».

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, sono abrogati.

3. Al comma 9 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 416 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni;

- a) le parole: «, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero,» sono soppresse;

b) le parole: «da lire duecentomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 5 milioni e lire 10 milioni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il veicolo è posto sotto sequestro e, quando sia accertata la responsabilità del proprietario, definitivamente confiscato».

Art. 4.

(Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

1. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«8. Ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno è subordinato alla dimostrazione da parte dello straniero extracomunitario della disponibilità di un reddito mensile minimo pari a due volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima documentata dall'interessato o accertata dall'ufficio».

Art. 5.

(Norme in materia di tutela giurisdizionale)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Norme in materia di tutela giurisdizionale)* - 1. L'autorità di pubblica sicurezza emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

2. Al fine di evitare che l'intimato possa sottrarsi all'esecuzione di tali provvedimenti nel periodo previsto per l'esercizio del diritto al ricorso al tribunale amministrativo regionale, con l'intimazione di espulsione sono disposte contestualmente misure preventive limitative della libertà personale, da attuarsi in strutture idonee distinte da quelle carcerarie. Dette misure sono comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, che le convalida entro le quarantotto ore successive e per un periodo non superiore a trenta giorni.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, l'interessato può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto, per il riesame delle legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio dello Stato, di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato e del diniego o della revoca del permesso di soggiorno. Il tribunale amministrativo regionale decide, con procedura d'urgenza, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso. A tale scopo presso ogni tribunale amministrativo regionale saranno costituite sezioni speciali, alle quali sarà assicurata la priorità nella dotazione degli organici di magistratura e personale amministrativo, adeguatamente incentivato con le disponibilità previste dal contratto di categoria.

4. fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, il ricorso amministrativo sospende l'esecutività dei provvedimenti di cui al comma 1, sino alla pronuncia del tribunale amministrativo regionale che li rende immediatamente esecutivi. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo.

5. Nel caso di cittadini stranieri privi di documenti di riconoscimento o per i quali risulti difficile accertare l'identità anagrafica, l'autorità di pubblica sicurezza adotta, con le stesse modalità, le misure preventive previste dal comma 1, sino all'accertamento dell'identità e all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

6. In ogni caso previsto dal presente decreto-legge in cui lo straniero debba rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza oppure venga da questa convocato, o accompagnato ai sensi del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, detta autorità di pubblica sicurezza deve avvisare il consolato competente e, ove richiesto, provvede a far presenziare un interprete di madre lingua o di lingua nota all'interessato».

Art. 6.

(Iscrizione anagrafica)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito dal seguente:

«1. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno sono tenuti a chiedere l'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza o di domicilio secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. Nel caso di inerzia da parte dello straniero, l'iscrizione anagrafica ed il documento di identità vengono richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza in relazione alla predetta situazione».

Art. 7.

(Espulsione dello straniero)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 25 maggio 1975, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto-legge, sono espulsi dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera gli stranieri che abbiano riportato una condanna in primo grado per uno dei delitti di cui agli articoli 380, commi 1 e 2, e 381,

commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal presente articolo, alla sentenza di condanna viene assimilata la sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, è sostituito dal seguente:

«5. Il prefetto, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento in frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale».

3. Il comma 7 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, è sostituito dal seguente:

«7. L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato si esegue con accompagnamento alla frontiera».

4. Al comma 12-ter del citato decreto-legge n. 416 del 1989, dopo le parole: «L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore» sono inserite le parole: «o del pubblico ministero».

Art. 8.

(Ricongiungimenti familiari)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Ricongiungimenti familiari)*.

- 1. Gli stranieri sono ammessi al ricongiungimento con familiare immigrato in Italia il quale:

a) abbia da tre anni regolare residenza in Italia;

b) disponga di un alloggio adeguato e di mezzi economici sufficienti per la famiglia;

c) non sia imputato o condannato per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, della legge 26 giugno 1990, n. 162, e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nè debba essere espulso.

2. L'esistenza di tali condizioni sarà comprovata con idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.

3. Gli stranieri minorenni entrati irregolarmente in Italia sono alloggiati presso idonei istituti o comunità, in attesa degli accertamenti in merito all'esistenza di un parente in Italia ed al Paese di origine».

Art. 9.

(Condizioni per gli extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato)

1. L'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Condizioni per gli stranieri extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato)*. - 1. I cittadini di Paesi extracomunitari che intendano svolgere in Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in loro possesso. A tale scopo, presso le rappresentanze diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto funzionale di dipendenza dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli uffici di cui al comma 1:

a) svolgono attività di informazione e di orientamento nei confronti degli stranieri;

b) raccolgono e trasmettono periodicamente le richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con periodicità stabilita da apposito decreto dello stesso.

3. Ai predetti uffici sono indirizzate le offerte di posti di lavoro dei datori di lavoro

che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari. Il nullaosta della sezione circoscrizionale del collocamento è condizione indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.

4. Al lavoratore extracomunitario si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani e comunitari.

5. Il datore di lavoro deve assicurare l'alloggio ai dipendenti stranieri di cui abbia fatto richiesta, provvedendo direttamente ovvero mediante stipulazione di contratti di foresteria. I contratti collettivi di categoria ed aziendali stabiliscono le condizioni per la fruizione dell'alloggio che non devono comportare aumento del costo del lavoro. La concessione dell'alloggio di foresteria è parte integrante della retribuzione.

6. È punito con la multa da 10 e 50 milioni di lire chiunque, approfittando della condizione di necessità di stranieri immigrati, richiede canoni manifestamente sproporzionati per la concessione di posti letto».

Art. 10.

(Regolarizzazione dei lavoratori stranieri già presenti nel territorio dello Stato)

1. Gli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituite dal seguente.

«Art. 10. - *(Regolarizzazione dei lavoratori stranieri già presenti nel territorio dello Stato)*. - 1. Gli stranieri e gli apolidi presenti in Italia alla data dell'approvazione della presente legge, devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, anche in assenza dei prescritti visti d'ingresso salvo che abbiano riportato condanne per delitti o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza competenti, muniti di passaporto o di altro documento di riconoscimento.

3. La regolarizzazione può essere chiesta per documentati ed accertati motivi di studio, di lavoro, di ricongiungimento familiare.

4. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio. Il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed abbia superato almeno tre esami all'anno.

5. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere concesso agli stranieri che da attestazioni obiettivamente riscontrate risultino effettivamente occupati e per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare o che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia.

6. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi familiari al coniuge non separato di cittadino italiano, ovvero a coniuge non separato di straniero regolarmente domiciliato in Italia o che abbia le condizioni per la regolarizzazione.

7. Gli stranieri e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

8. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui comma 5 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. Gli stessi non sono tenuti per i periodi precedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione

sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti».

2. La richiesta di cui al comma 1, capoverso 1, deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Disposizioni penali)

1. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 introdotto dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - *(Disposizioni penali)*. — 1. Lo straniero che, al fine di sottrarsi ad un provvedimento amministrativo o giudiziale, distruggendo od occultando il passaporto o il documento equipollente o non essendosi adoperato per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio dei documenti necessari per l'identificazione ed il rimpatrio, non fornisca elementi effettivamente utili a dimostrare la propria identità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Lo straniero che si introduce, o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Lo straniero che si tenta di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione attuando un comportamento di resistenza ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto-legge è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi e con

la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

5. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere il delitto di ingresso illecito di cittadini extracomunitari, si applicano le pene e le disposizioni stabilite dall'articolo 416-bis del codice di procedura penale. Le pene stabilite nel comma 4 sono raddoppiate qualora il fatto sia commesso su stranieri minori o al fine di avviare i cittadini extracomunitari alla prostituzione; le stesse sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia giudiziaria.

6. Al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui al presente articolo, il magistrato può autorizzare l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo, è consentito l'arresto anche fuori dalla flagranza e si procede secondo l'articolo 566 del codice di procedura penale».

Art. 12.

(Sistema informatico di Schengen)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un apposito decreto, in conformità con gli impegni assunti nell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388, al fine della realizzazione di un sistema informatico di controllo dell'ingresso dello stato e della presenza degli stranieri extracomunitari, che consenta la loro sicura identificazione attraverso i dati anagrafici, del visto,

del permesso di soggiorno, del codice fiscale e della posizione previdenziale. Il sistema sarà posto sotto il diretto controllo del Ministro dell'interno ed i dati saranno accessibili all'autorità giudiziaria ed amministrativa in ordine alla propria competenza. A tal fine, i visti ed i documenti personali degli stranieri saranno muniti di una banda magnetica che consenta la memorizzazione e la lettura dei dati da parte del predetto sistema informatico.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

1. L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano solo se più favorevoli, ai cittadini dei paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea di libero scambio (EFTA), ed ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

